

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PER LA DURATA MASSIMA DI ANNI UNO PER UN IMPORTO STIMATO INDICATIVO DI EURO 154.500,00 + IVA.

Tipologia Rifiuti:

Codice CER 200108 - rifiuti biodegradabili di cucine e mense

Codice CER 200302 - rifiuti dei mercati

Codice CER 200201 - rifiuti biodegradabili derivanti da sfalci e potature

(CIG: 7684510243 – CPV: 90513000-6)

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Il servizio d'igiene urbana del Comune di San Cataldo prevede la raccolta di tipo differenziato (sia per utenze domestiche che non domestiche) dei rifiuti solidi urbani in ossequio alle vigenti norme ambientali ed in ultimo a quanto previsto dalle recenti Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana.

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio di conferimento per trasferimento, trattamento e recupero dei rifiuti organici domestici, Codice CER 200108 - rifiuti biodegradabili di cucine e mense; Codice CER 200302 - rifiuti dei mercati; Codice CER 200201 - rifiuti biodegradabili derivanti da sfalci e potature; provenienti dalla raccolta differenziata del Comune di San Cataldo.

Detti rifiuti saranno trasportati a cura e spese del Comune tramite la ditta affidataria del Servizio d'igiene urbana con mezzi adeguati e già autorizzati al trasporto dei rifiuti di che trattasi presso impianti specialistici autorizzati.

Il quantitativo di rifiuti oggetto del servizio di raccolta come sopra descritto è stimato in:

- ❖ rifiuti con Codice CER 200108 e Codice CER 200302, circa **1600 tonnellate/anno** (che verrebbero conferiti in modo non separato).
- ❖ rifiuti con Codice CER 200201, circa **50 tonnellate/anno**.

Tali quantitativi sono stimati e suscettibili di incremento o di riduzione in funzione dell'intensificazione della raccolta differenziata e pertanto non sono da ritenersi vincolanti; per il suo mancato raggiungimento l'appaltatore non potrà rivendicare alcun diritto, riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti dell'Ente appaltante.

Art. 2 - Durata dell'appalto

La durata del servizio è fissata in un periodo massimo di **anni 1 (UNO)** e, nelle more della stipula del contratto, il servizio potrà essere consegnato in via d'urgenza sotto riserva di legge. Ai sensi dell'art.106 del D.Lgs.vo n° 50/2016, il contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente (proroga tecnica) e comunque nel rispetto dell'importo massimo fissato dall'art. 35, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. In tal caso l'aggiudicatario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto medesimo agli stessi patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante secondo la normativa vigente al momento dell'adozione del provvedimento di proroga. Tale proroga ha natura tecnica e non dà

luogo ad un nuovo contratto ma determina l'ultrattività degli effetti del contratto già stipulato (mero differimento temporale del contratto stipulato). Essa, si sostanzia in un diritto potestativo per l'Amm.ne di disporre una modifica della durata del contratto al fine di consentire la conclusione della procedura di aggiudicazione, e, dal lato del contraente, in una soggezione atteso che il medesimo è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto originario.

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

L'importo presunto dell'appalto per l'intero periodo contrattuale (**anni uno**) è di € 154.500,00 oltre IVA.

L'importo sopra indicato è calcolato sulla base delle **quantità di rifiuti preventivate** (che potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione in relazione alla produzione dell'utenza).

Più specificatamente, qui di seguito si riporta la determinazione dell'importo:

a) RIFIUTI CODICE CER: 200108 E 200302

- quantità di rifiuti preventivati nel periodo di anni uno: tonnellate 1600;
- tipo di rifiuto: quasi esclusivamente identificato con codice CER 200108 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) ed in piccolissima parte identificato con codice CER 200302 (rifiuti dei mercati);
- prezzo unitario medio di mercato per smaltimento di rifiuti codice CER 200108 e codice CER 200302: €/tonn. 95,00 + IVA;
- Importo stimato: tonn. 1.600 x €/tonn. 95,00 (+IVA) = € 152.000,00 + IVA

b) RIFIUTI CODICE CER: 200201

- quantità di rifiuti preventivati nel periodo di anni uno: tonnellate 50;
 - tipo di rifiuto: Codice CER 200201 (rifiuti biodegradabili derivanti da sfalci e potature);
 - prezzo unitario medio di mercato per smaltimento di rifiuti codice CER 200201: €/tonn. 50,00 + IVA;
 - Importo stimato: tonn. 50 x €/tonn. 50,00 (+IVA) = € 2.500,00 + IVA
- IMPORTO STIMATO COMPLESSIVO € 154.500,00 + IVA

Art. 4 - Descrizione del servizio e modalità di svolgimento

L'Appaltatore è tenuto ad effettuare il servizio in questione nell'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia.

I materiali conferiti saranno accompagnati da documento di identificazione del rifiuto, con l'indicazione del peso stimato. Di contro, il peso effettivo riscontrato dovrà essere puntualmente riportato sulla copia del documento di trasporto.

Il conferimento di ogni carico dovrà essere accompagnato da un formulario di identificazione secondo quanto previsto dal D. Lgs. n° 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii.

In particolare, il formulario dovrà essere compilato in ogni sua parte e dovrà riportare timbro e firma della struttura ricevente.

In caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità di usufruire dell'impianto di trattamento/recupero, l'appaltatore ha l'obbligo di comunicare immediatamente al Comune tale evenienza.

Art. 5 - Obbligo di continuità del Servizio

Il servizio oggetto dell'appalto contemplato nel presente Capitolato Speciale è da considerare ad ogni effetto **"servizio pubblico"** e costituisce quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dal D. Lgs. n° 152/2006.

Il servizio oggetto dell'appalto non potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore. Tale evenienza dovrà essere puntualmente comunicata ed opportunamente documentata.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge n° 146/1990, per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali e non saranno considerati causa di forza maggiore e di conseguenza potranno essere motivo di risoluzione del contratto, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

In caso di sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi in tutti i modi possibili a ripristinare le condizioni di normalità e garantire la continuità del servizio appaltato.

Art. 6 - Orario di conferimento

Gli orari di conferimento all'impianto di recupero dovranno essere concordati con l'Ufficio ARO del Comune di San Cataldo e/o con la ditta incaricata a svolgere il Servizio di igiene urbana.

Il conferimento all'impianto comprende l'onere della pesatura ed ogni qualsivoglia onere e/o prestazione necessaria ad eseguire a perfetta regola d'arte il servizio di conferimento.

Art. 7 - Requisiti degli impianti

L'impianto deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla vigente normativa (nazionale e regionale, A.I.A., ecc.) ed utilizzare i metodi, le tecnologie e le misure di gestione ambientale più idonee a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo nonché per la fauna e la flora, né causare inconvenienti derivanti da rumori o odori molesti.

Art. 8 - Conformità del rifiuto

La conformità qualitativa del rifiuto conferito verrà verificata attraverso apposite analisi da svolgersi in contraddittorio. L'impresa può, altresì, eseguire in qualsiasi momento ed a sue spese analisi merceologiche e chimiche aggiuntive.

In particolare, se le analisi sono concordate tra le parti, i costi derivanti saranno equamente divise tra il Comune e l'Appaltatore, così come, se le analisi sono richieste dal Comune, le spese saranno a carico di quest'ultimo.

Ogni tipo di analisi dovrà avvenire in contraddittorio con l'Amministrazione; per tale motivo occorrerà comunicare preventivamente l'orario e la data di esecuzione dell'analisi in modo da consentire ad un rappresentante dell'Amministrazione Comunale di poter presenziare alle verifiche.

Art. 9 – Attività post-trattamento

Il compost derivante dal trattamento dei rifiuti conferiti rimarrà di esclusiva proprietà dell'Appaltatore, restando inteso che eventuali costi per il suo smaltimento in discarica così come eventuali guadagni derivanti dalla sua vendita restano di esclusiva competenza dell'Appaltatore stesso, fatta salva la facoltà di cessione gratuita.

In ogni caso il Comune si riserva la facoltà di richiedere ed ottenere la cessione gratuita del compost ottenuto dal processo di stabilizzazione. In tal caso, nulla sarà dovuto ad esclusione di un eventuale ristoro delle spese sostenute dall'Appaltatore per il caricamento del compost sui mezzi inviati dal Comune.

Art. 10 - Cauzione provvisoria e definitiva

Ai sensi degli artt. 93 e 103 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., dovranno essere prestate le cauzioni provvisorie e definitive con le modalità stabilite dai medesimi articoli.

Art. 11 - Stipula del contratto

L'appaltatore dovrà presentarsi per la stipula del Contratto nel termine fissato dall'invito del Comune.

In caso di mancata stipulazione del Contratto per fatto imputabile all'Appaltatore entro il termine fissato, il Comune, per ragioni d'urgenza, si riserva di dichiarare la decadenza dell'Appaltatore aggiudicatario ed il servizio potrà essere affidato alla ditta risultata seconda nella graduatoria della gara.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili.

Il presente capitolato costituisce parte integrante del contratto di appalto.

Art. 12 - Spese per la stipula del contratto

Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto, accessorie e conseguenti comprese quelle di bollo e di registro.

Art. 13 - Fatturazione e Pagamenti

Alla scadenza di ogni mese, l'impresa provvederà ad emettere fattura, sulla base delle quantità mensili di rifiuti di natura organica pervenuta all'impianto, rilevate dal formulario di identificazione e dalle operazioni di pesatura.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n° 136 e ss.mm.ii. A tal fine si impegna a comunicare entro sette giorni dall'accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti entro sette giorni dalla data della firma del contratto di incarico, gli estremi del c/c bancario o postale con l'indicazione del servizio cui è dedicato; comunicherà altresì le generalità delle persone delegate ad operare su di essi. L'omessa o incompleta o tardiva comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7, comporta a carico del soggetto inadempiente le applicazioni amministrative e le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 6, comma 4, della Legge n° 136/2010 e ss.mm.ii.

Art. 14 - Revisione dei prezzi

Non sono ammesse revisione dei prezzi durante tutta la durata del contratto e pertanto le condizioni economiche in base alle quali sarà aggiudicato l'appalto rimarranno immutabili per tutto il periodo del servizio secondo quanto stabilito all'atto dell'aggiudicazione, senza che il soggetto aggiudicatario abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

Sono fatti salvi eventuali variazioni tariffarie in forza di leggi.

Art. 15 - Risoluzione del contratto

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (o tramite PEC), senza necessità di ulteriori provvedimenti, nei seguenti casi:

- a) mancato adempimento delle clausole contrattuali;
- b) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'affidamento o per la mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere il servizio affidato;
- c) cessazione o fallimento dell'Appaltatore;
- d) frode nell'esecuzione del servizio;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- f) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'appaltatore per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
- g) per ripetute negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate che, a giudizio del Comune, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali;
- h) cessione anche parziale del contratto;
- i) mancato rispetto delle clausole previste dal protocollo di legalità.

Per ogni altre grave inadempienza riscontrata, il Comune agirà ai sensi dell'art. 1453 e ss. del Codice Civile. Il Comune dopo aver intimato per iscritto all'Appaltatore di adempiere entro un congruo termine a uno o più degli obblighi contrattuali, trascorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, intenderà risolto il contratto.

L'Appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso i termini assegnati il contratto s'intenderà risolto di diritto.

In ogni caso, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recesso anticipato del contratto, debitamente motivata.

Art. 16 - Sicurezza sul lavoro

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare ed adempiere alle norme previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta.

Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché l'impianto, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.

L'Appaltatore dovrà quindi rispettare quanto disposto in materia di sicurezza dal D.Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. territorialmente competente, e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

Art. 17 - Cessione e subappalto

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dal Comune, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune.

Le modalità di subappalto saranno quelle previste dall'art. 105 del D.Lgs., n° 50/2016

Art. 18 – Inadempimenti e penalità

In caso di impossibilità di usufruire dell'impianto di trattamento/recupero da parte del Comune, in assenza di immediata comunicazione a mezzo pec da parte dell'appaltatore, sarà applicata una penale pari al danno patito dall'Amministrazione Comunale legato ai costi sostenuti per il trasporto infruttuoso dei rifiuti.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento.

L'Appaltatore avrà 10 giorni di tempo, dalla notifica della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni.

L'importo della penale sarà raddoppiato qualora lo stesso tipo di inadempimento si ripeta entro tre mesi dalla prima contestazione.

Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno adeguatamente documentate.

Art. 19 - Sedi e recapiti

Per tutta la durata dell'appalto l'Appaltatore dovrà mantenere informato il Comune circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, e-mail e pec.

Art. 20 - Responsabile tecnico/amministrativo del servizio

L'Appaltatore, alla stipula del contratto, dovrà nominare un Responsabile/referente del servizio prestato, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto stesso.

Deve garantire, inoltre, la reperibilità almeno telefonica del Responsabile/referente, con potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie misure organizzative in caso di emergenza.

Art. 21 - Definizione delle controversie

Tutte le controversie relative al presente appalto sono deferite alla competenza dell'autorità giudiziaria del Foro di Caltanissetta, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Art. 22 - Osservanza di leggi, decreti e ordinanze

Per quant'altro non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa riferimento alle norme vigenti che disciplinano la materia oggetto del servizio, il Codice dei contratti pubblici nonché a quanto previsto dal Codice Civile.

Il Responsabile del Settore 5°
(Arch. Luigi Lauricella)